



IL NUOVO REGOLAMENTO UE SULLE NUOVE TECNICHE GENOMICHE (NGT): TRA INNOVAZIONE AGRITECH E IL NODO DELLA BREVETTABILITÀ

Il 17 giugno 2026, il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento (2026/1388) relativo alle piante ottenute con determinate **Nuove Tecniche Genomiche (NGT)** - comunemente note in Italia come Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) - e ai prodotti da esse derivati.

La notizia rappresenta una svolta significativa per il comparto agroalimentare e biotecnologico europeo: dopo oltre un ventennio di applicazione di un quadro normativo (la storica *Direttiva OGM* del 2001) rigido e ritenuto da molti ormai anacronistico, l'Unione Europea segna un cambio di passo decisivo. L'obiettivo dichiaratamente strategico è coniugare la sostenibilità ambientale e l'adattamento ai cambiamenti climatici con la competitività scientifica ed economica del nostro settore agricolo.

Al di là dell'impatto agronomico e commerciale, la nuova disciplina offre un'occasione di riflessione imprescindibile per le aziende, i centri di ricerca e i professionisti della Proprietà Industriale. La riforma ridefinisce infatti non solo l'iter di autorizzazione di queste piante, ma tocca

da vicino il delicato equilibrio tra **tutela brevettuale, protezione delle varietà vegetali e libertà di utilizzo della materia prima agricola**.

Un contesto regolatorio obsoleto: perché la riforma era urgente

Per comprendere la portata del nuovo testo europeo, occorre ricordare come fino a oggi la disciplina delle NGT sia rimasta bloccata da un'interpretazione giurisprudenziale penalizzante. Nel 2018, infatti, una nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva stabilito che le piante ottenute tramite *mutagenesi diretta* (come la tecnica di *gene editing* CRISPR-Cas9) dovessero essere equiparate in tutto e per tutto agli OGM transgenici di prima generazione.

Tale assimilazione comportava l'applicazione del principio di precauzione al massimo grado, imponendo iter autorizzativi estremamente complessi, costi di conformità elevatissimi e la quasi impossibilità di condurre sperimentazioni in campo aperto nell'UE.

La realtà scientifica, tuttavia, ci mostra una distinzione netta:

- **OGM tradizionali (transgenesi):** prevedono l'inserimento nel genoma ospite di DNA proveniente da specie sessualmente incompatibili.
- **NGT/TEA (cisgenesi e mutagenesi mirata):** operano modifiche puntuali, inserendo sequenze provenienti dalla stessa specie o inducendo mutazioni del tutto analoghe a quelle che potrebbero verificarsi spontaneamente in natura o attraverso tradizionali tecniche di incrocio.

Continuare a trattare l'innovazione genomica di precisione alla stregua delle prime manipolazioni genetiche degli anni '90 avrebbe significato condannare l'Europa all'arretratezza tecnologica nei confronti di mercati dinamici come Stati Uniti, Giappone e Regno Unito.

Le novità della norma: l'approccio a due velocità

Il testo approvato introduce una fondamentale distinzione basata sull'entità e sulla natura della modifica genetica apportata alla pianta:

- **Piante NGT di Categoria 1 (NGT-1):** sono le piante che presentano modifiche limitate (fino a un massimo di 20 alterazioni genetiche), ritenute equivalenti a quelle ottenibili con metodi convenzionali. Tali piante vengono **esentate dai vincoli della normativa OGM**: non richiedono una valutazione del rischio complessa e non sono soggette all'obbligo di etichettatura OGM sul prodotto finale al consumatore (sebbene rimanga l'obbligo di trasparenza sul materiale di riproduzione, come i sacchi di sementi, e la registrazione in una banca dati pubblica).
- **Piante NGT di Categoria 2 (NGT-2):** ricomprendono tutte le altre modifiche più complesse o profonde. Per queste varietà si applica una versione adattata e snellita del regime OGM, con l'obbligo di valutazione preventiva del rischio e tracciabilità completa lungo l'intera filiera.

Resta un limite invalicabile: **nessuna pianta NGT può essere impiegata nell'agricoltura biologica**, e le varietà progettate per tollerare erbicidi ricadono automaticamente nella Categoria 2, a prescindere dal numero di modifiche effettuate.

Il focus brevettuale: un equilibrio complesso tra tutela e accessibilità

È sul terreno della Proprietà Intellettuale che il Regolamento ha visto consumarsi il dibattito politico e tecnico più acceso. Come bilanciare il fondamentale diritto dell'inventore e delle biotechs di recuperare gli ingenti investimenti in R&S con la necessità per gli agricoltori e i breeder convenzionali di accedere alle risorse genetiche?

Il testo europeo individua una soluzione di compromesso basata su paletti precisi alla brevettabilità:

1. Brevettabilità della tecnologia vs. esclusiva sui tratti naturali

La norma chiarisce che **è consentito brevettare l'innovazione tecnologica** (ad esempio una specifica sequenza modificata tramite CRISPR o un particolare processo di editing), ma **non le sequenze o i tratti genetici già presenti in natura** o ottenibili con metodi d'incrocio tradizionali. L'obiettivo è impedire fenomeni di "privatizzazione" della biodiversità o situazioni di blocco tecnologico da parte dei grandi gruppi sementieri.

2. Rapporto con la Privativa per Varietà Vegetali (CPVR)

In Europa convivevano tradizionalmente due sistemi: il brevetto (per le invenzioni biotecnologiche) e la Privativa per le Varietà Vegetali (CPVR) - gestita dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) - che garantisce il cosiddetto *breeder's exemption* (l'esenzione del costituente, ovvero il diritto per terzi di usare una varietà protetta per svilupparne di nuove senza autorizzazione).

Il nuovo regolamento cerca di prevenire cortocircuiti: laddove una varietà NGT incorpori una modifica o un tratto protetto da brevetto, vengono introdotte clausole volte a preservare l'uso delle risorse per l'attività di *breeding* successivo, ponendo limiti all'estensione delle rivendicazioni di prodotto.

3. La salvaguardia del "Farmer's Privilege"

Viene formalmente tutelato il diritto degli agricoltori di conservare e riutilizzare nella propria azienda le sementi o il materiale di propagazione raccolto, evitando che il brevetto sovrastante sulla modifica genetica possa azzerare le storiche eccezioni previste per l'attività agricola diretta.

Cosa cambia per la gestione del portafoglio brevetti delle aziende

Il Regolamento UE del 17 giugno 2026 insegna che la tutela dell'innovazione in campo biotecnologico richiede una visione strategica ad ampio raggio.

- **Strategie di deposito mirate:** Le aziende agritech dovranno strutturare i propri brevetti ponendo estrema attenzione alla definizione delle rivendicazioni (*claims*). Sarà essenziale distinguere nettamente l'elemento di novità introdotto tramite la tecnica NGT rispetto alle caratteristiche preesistenti o naturali del germoplasma.
- **Integrazione tra brevetti e privative sulle varietà vegetali:** La strategia di IP non potrà basarsi sull'uso esclusivo del brevetto d'invenzione. Sarà fondamentale costruire un'architettura integrata che affianchi la tutela brevettuale sulla tecnologia/gene-editing alle privative sulle varietà vegetali.
- **Monitoraggio della trasparenza e FTO (*Freedom to Operate*):** L'istituzione del registro (database) pubblico centrale europeo

per i prodotti NGT-1 offrirà una duplice tutela strategica. Da un lato, obbliga a dichiarare i brevetti esistenti o pendenti legati al tratto genetico modificato, consentendo alle aziende di condurre analisi di *Freedom to Operate* molto più rapide e accurate per prevenire violazioni inconsapevoli nel *breeding*. Dall'altro, garantisce piena trasparenza lungo la filiera produttiva, offrendo a costitutori e agricoltori (specialmente nel settore biologico e *GM-free*) uno strumento ufficiale per verificare l'origine delle varietà e pianificare liberamente le proprie scelte commerciali.

In conclusione, il quadro delineato dalle NGT offre straordinarie opportunità di sviluppo, ma richiede un'attenta pianificazione legale e regolatoria fin dalle prime fasi di ricerca sul germoplasma. La trasparenza sulle privative e sui brevetti sarà il fattore determinante per competere nel nuovo mercato unico.

Il nostro studio rimane a vostra completa disposizione per approfondire le specifiche esigenze della vostra azienda e fornirvi consulenza personalizzata sulla tutela delle invenzioni biotecnologiche.

EPO E CINA: UN NUOVO CANALE PPH PERMANENTE PER ACCELERARE I VOSTRI BREVETTI



Come avevamo già visto nel [numero di giugno 2024](#) della nostra newsletter, il programma **Patent Prosecution Highway (PPH)** rappresenta uno strumento fondamentale per accelerare la concessione dei brevetti presso un determinato Ufficio Brevetti sfruttando i risultati positivi ottenuti presso altri Uffici partner.

Tra le diverse collaborazioni dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) in tal senso, quella con l'Ufficio Brevetti Cinese (CNIPA) riveste da sempre un'importanza strategica per molte imprese.

A questo proposito, vi segnaliamo un'importante novità: EPO e CNIPA hanno siglato un nuovo **accordo bilaterale di PPH**, che entrerà in vigore dal **1° agosto 2026**.

Sebbene tra EPO e CNIPA fosse già attivo un canale PPH nell'ambito del quadro multilaterale **IP5** - la rete di cooperazione che unisce i cinque principali uffici brevetti mondiali (i già citati EPO e CNIPA, USPTO negli USA, JPO in Giappone e KIPO in Corea del Sud) - il nuovo accordo bilaterale introduce un importante elemento di novità: **la durata a tempo indeterminato.**

A differenza del quadro multilaterale IP5, soggetto a rinnovi e proroghe periodiche, questa nuova intesa diretta offre quindi una stabilità e una continuità permanente nel tempo. Questo garantisce una cornice di certezza giuridica permanente per chi intende tutelare rapidamente le proprie invenzioni sia in Europa che nel mercato cinese, mantenendo tutti i vantaggi

tipici del PPH:

- **Riduzione dei tempi** di esame e concessione;
- **Nessuna tassa ufficiale aggiuntiva** per l'attivazione della procedura;
- **Riutilizzo di ricerche ed esami** già svolti dall'ufficio partner.

Se avete in corso o in programma depositi brevettuali in Europa e Cina e volete valutare la possibilità di attivare la procedura accelerata PPH, i nostri consulenti sono a vostra completa disposizione per guidarvi nella scelta della strategia più efficace.

FEDERAZIONE RUSSA. NOMI A DOMINIO CON ESTENSIONE .RU, .PФ E .SU: IMPORTANTI CAMBIAMENTI DAL PRIMO SETTEMBRE PROSSIMO

Dal 1° settembre 2026, la registrazione, il rinnovo e la gestione dei domini .ru, .pф e .su sarà possibile solo dopo aver completato una particolare identificazione circa la titolarità dei medesimi (Unified System of Identification and Authentication (USIA)).

Secondo quanto previsto dalla Legge Federale n. 569-FZ, dal 1° settembre 2026, tale identificazione **diventerà obbligatoria** con riferimento ai nomi a dominio registrati o da registrare con estensioni .ru, .pф e .su. Pertanto, registrare un nuovo dominio o rinnovarne uno esistente sarà possibile solo dopo aver confermato la propria identità utilizzando un account verificato.

Questo obbligo non riguarda l'estensione .com.ru.

Per i non residenti nella Federazione Russa, ciò crea una barriera significativa, poiché sarà richiesta presenza locale e documenti d'identità russi.

Occorre ricordare che, in assenza di detta identificazione, non sarà più possibile:

- registrare nuovi domini;
- rinnovare i domini esistenti;

- modificare server DNS;
- modificare il dominio già registrato.

Inoltre, una volta scaduto il periodo di registrazione attuale per un dominio, questo entrerà in uno stato di "rinnovo in sospeso" e successivamente diventerà disponibile per la nuova registrazione. **In tal caso, il rischio di perdere il dominio è elevato.**

Il nostro Studio, tramite la rete di procuratori locali di fiducia, offre una soluzione per le aziende non residenti in Fed. Russa: «**Servizio Fiduciario**». Questo servizio permette di mantenere la possibilità di gestire i nomi di dominio .ru, .pф e .su senza necessariamente procedere con il processo di identificazione. Per ogni dettaglio / chiarimento in merito, il nostro Studio è a disposizione.



NOTIZIE DAL MONDO



UNIONE EUROPEA - Al via i finanziamenti per le Indicazioni Geografiche Artigianali e Industriali

Come ricorderete, grazie all'adozione del [Regolamento \(UE\) 2023/2411](#) (adottato il 18 ottobre 2023), a partire dal dicembre 2025, le imprese che producono prodotti artigianali o industriali (quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, vetro) legati alla tradizione e all'origine geografica possono registrare le proprie IG tramite una procedura centralizzata gestita dall'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), garantendo così maggiore protezione e visibilità sul mercato. È stato così introdotto un sistema armonizzato per la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) dei prodotti artigianali e industriali nell'Unione Europea.

Questo nuovo titolo di proprietà industriale è valido in tutta l'Unione Europea ed estende ai prodotti artigianali e industriali la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare, consentendo di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.

Ricorderete anche il **Fondo per le PMI (SME FUND)** che permette di ottenere voucher che danno accesso ad un rimborso parziale delle spese sostenute per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Accanto ai 4 voucher già operativi - dedicati ai servizi di pre-diagnosi IP (IP Scan - non applicabile in Italia), marchi, disegni, brevetti e varietà vegetali - è stato introdotto **un nuovo**

contributo per tutelare le Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali (CIGI), detto anche "Voucher 5".

Le novità del "Voucher 5" in sintesi:

- **Contributo finanziario:** fino a un massimo di **2.000 €** per beneficiario a copertura dei costi di registrazione.
- **Spese ammissibili al rimborso:** tasse di deposito CIGI a livello nazionale, tasse di deposito CIGI a livello europeo e spese di redazione del disciplinare di produzione.

Il Voucher 5 è rivolto ai soggetti coinvolti nella tutela delle indicazioni geografiche artigianali e industriali che soddisfano i requisiti di ammissibilità, tra cui:

- Gruppi di produttori stabiliti nell'UE (purché includano almeno una PMI)
- Singoli produttori qualificabili come PMI
- Autorità locali/regionali ed enti privati designati dagli Stati membri

UNIONE EUROPEA - La riforma del Design UE diventa pienamente operativa

Dal 1° luglio 2026 è entrata in vigore la seconda e più corposa tranche della riforma europea dei disegni e modelli (Regolamento UE 2024/2822 e Regolamento di Esecuzione UE 2026/138), di cui abbiamo parlato nelle nostre precedenti newsletter.

Vi ricordiamo le principali novità della nuova disciplina:

- **Nuova terminologia ufficiale:** il concetto di "Disegno o Modello Comunitario" viene definitivamente sostituito da "**Disegno o Modello dell'Unione Europea**" (EUD), allineando la prassi a quella dei marchi UE.
- **Apertura a prodotti digitali e dinamici:** la tutela viene estesa a prodotti non fisici (interfacce grafiche (GUI), icone, layout digitali e ambienti virtuali) e viene accordata protezione diretta ad elementi dinamici e animazioni, quali transizioni di schermata, movimenti visivi e cambi di stato.

- **Superamento del limite delle 7 viste e nuovi formati (Video e 3D):** viene meno il limite di 7 immagini statiche, consentendo maggiore flessibilità visiva per catturare dettagli complessi e viene introdotta la possibilità di effettuare depositi mediante file video (MP4) per mostrare animazioni e modelli 3D (file OBJ o STL).
- **Semplificazioni procedurali e domande multiple:** le domande multiple consentono ora di includere **fino a 50 design in un unico deposito**, anche appartenenti a classi merceologiche differenti (eliminando il vincolo della stessa classe di Locarno).
- **Enforcement rafforzato** (Stampa 3D e transito): vengono estesi i diritti di privativa contro la realizzazione o distribuzione non autorizzata di file digitali destinati alla stampa 3D.
- **Procedura accelerata per le azioni di nullità non contestate:** nei casi di domande di nullità basate su mancanza di novità o carattere individuale non contestate dal titolare, l'EUIPO applica una procedura d'esame prioritaria e velocizzata.
- **Nuove regole per la trascrizione delle cessioni:** è ora richiesta prova documentale formale al momento di registrare i trasferimenti/assegnazioni di titolarità nel registro EUIPO.

Entro il 9 dicembre 2027, si concluderà anche la fase 3 in cui gli stati membri recepiranno la Direttiva a livello nazionale.



ARGENTINA - Nuove regole per le azioni di nullità e decadenza per non uso

L'Ufficio Brevetti e Marchi dell'Argentina (INPI) ha introdotto importanti novità procedurali con l'emanazione della Risoluzione P-215/2026, riformando la gestione delle azioni amministrative di nullità e di decadenza per non uso.

Ecco le principali novità:

- **Interesse ad agire obbligatorio:** I richiedenti devono ora dimostrare un **legittimo interesse giuridico** per poter avviare un'azione di nullità o di decadenza.
- **Integrazione nelle opposizioni:** A determinate condizioni, le istanze di nullità e decadenza per non uso possono essere sollevate direttamente all'interno dei procedimenti di opposizione.
- **Requisito dei 5 anni:** La decadenza per non uso rimane esercitabile esclusivamente nei confronti dei marchi registrati da più di cinque anni.
- **Obblighi di pre-notifica:** Introdotte nuove formalità di notifica preventiva prima dell'instaurazione ufficiale dell'azione.
- **Termini perentori:** I termini procedurali diventano perentori e non più prorogabili.
- **Regime transitorio:** Stabilite norme specifiche per la gestione dei procedimenti attualmente pendenti.

Queste modifiche garantiscono una maggiore chiarezza procedurale, ma impongono un aggiornamento immediato delle strategie di tutela, opposizione e difesa dei marchi in Argentina. La rigidità dei nuovi termini e i requisiti preliminari richiedono una pianificazione tempestiva sia per le azioni d'attacco sia per la salvaguardia dei propri titoli nel paese.

ARGENTINA - Novità in tema di biotecnologie

Il 18 giugno 2026, l'Ufficio Brevetti Argentino (INPI) ha compiuto un passo significativo emanando la **Risoluzione n. 197/2026**. Questo provvedimento abroga la precedente Risoluzione 283/2015, che imponeva rigide restrizioni nelle Linee Guida di Esame dei Brevetti per le

invenzioni biotecnologiche e le sostanze naturali.

La Risoluzione 283/2015 imponeva criteri molto stringenti sulla brevettabilità della materia vivente e richiedeva che i componenti biologici modificati venissero rivendicati esclusivamente allo stato isolato, privandoli spesso del requisito di applicabilità industriale.

La nuova risoluzione conferma i limiti previsti dalla legge sui brevetti (Legge 24.481): **piante, animali e processi essenzialmente biologici restano esclusi dalla brevettabilità** e le rivendicazioni relative a tali materie continueranno a essere respinte, a prescindere dal metodo di produzione utilizzato.

Il provvedimento introduce inoltre una **tutela transitoria per i terzi in buona fede**: chi ha già immesso sul mercato un prodotto potrà continuare a commercializzarlo anche qualora, con il nuovo quadro normativo, dovesse essere concesso un brevetto a un concorrente.

Alla luce di questa novità, le aziende possono rivalutare invenzioni accantonate o limitate in passato, in particolare quelle che coinvolgono materiali biologici o sostanze di origine naturale, e valutare il deposito di nuove domande di brevetto o di domande divisionali per pratiche in corso.

ARABIA SAUDITA - Adesione al Sistema di Madrid

A partire dall'**8 ottobre 2026**, l'Arabia Saudita aderirà al Sistema di Madrid.

Fino ad oggi la tutela dei marchi in Arabia Saudita richiedeva necessariamente un deposito per via nazionale, con costi ingenti dovuti anche ai complessi e onerosi requisiti di legalizzazione della procura.

Per le imprese europee si apre, quindi, la possibilità di proteggere il proprio marchio in un'area strategica con maggiore efficienza e minori oneri amministrativi.

Qualora questo Paese dovesse rappresentare per voi un potenziale interesse commerciale, potreste prendere in considerazione l'opportunità di estendere la protezione dei Vostri marchi in tale territorio, presentando una **designazione successiva** della vostra registrazione internazionale.

BRASILE - L'INPI pubblica le nuove linee guida sui brevetti per i "nuovi usi" di prodotti chimici

Il 30 giugno 2026, l'Ufficio Brevetti Brasiliano (INPI) ha pubblicato l'Ordinanza n. 80/2026, introducendo la nuova disciplina per l'esame tecnico dei brevetti relativi ai nuovi usi di prodotti chimici noti (in attuazione del Capitolo 9 della Risoluzione n. 208/2017).

Le principali novità della normativa sono le seguenti:

- **Ambito di applicazione esteso oltre il settore medico:** l'ordinanza chiarisce che le linee guida si applicano sia ai nuovi usi medici sia a quelli **non medici**, includendo espressamente il settore veterinario (es. miglioramento della resistenza del guscio d'uovo, aumento della produzione di uova e sviluppo muscolare negli animali) ed il settore agricolo (es. controllo dei nematodi del suolo e stimolazione della crescita del mais).
- **Requisiti probatori stringenti:** la domanda deve contenere fin dalla data di deposito prove sufficienti a supporto del nuovo uso rivendicato. Per i nuovi usi medici sono preferiti dati *in vivo*. Studi *in vitro*, *ex vivo* e *in silico* saranno valutati caso per caso per verificarne la sufficienza descrittiva. Dati integrativi post-deposito saranno ammessi esclusivamente per confermare o corroborare quanto già descritto nel testo originario, ma non potranno sanare carenze probatorie o descrittive preesistenti.
- **Nuovi usi per formule di Markush:** per le rivendicazioni d'uso basate su strutture generiche (formule di Markush), la descrizione dovrà includere dati sperimentali relativi ad almeno un composto rappresentativo per ciascuna classe chimica dei diversi sostituenti.
- **I parametri terapeutici non conferiscono novità:** caratteristiche quali dosaggio, regime terapeutico, via di somministrazione, intervallo o tempo di somministrazione e gruppi specifici di pazienti (es. anziani, diabetici, bambini) non conferiscono novità al nuovo uso medico. Tali aspetti riguardano le modalità d'impiego e, se costituiscono l'elemento centrale dell'invenzione, rischiano di ricadere nei metodi terapeutici/diagnostici, espressamente esclusi dalla brevettabilità ai sensi dell'Art. 10, VIII della legge brasiliana (LPI).

• **Gli indici di ovvietà (Attività inventiva):**

l'ordinanza elenca una serie di indicatori che orienteranno gli esaminatori nell'escludere l'attività inventiva, tra cui:

- Uso basato su un meccanismo d'azione già noto per il trattamento della medesima patologia.
- Uso deducibile da un target farmacologico noto per essere coinvolto nella patologia rivendicata.
- Uso deducibile dalla relazione struttura-attività (SAR) rispetto a composti strutturalmente correlati già noti per lo stesso impiego.
- Trattamento di patologie con la stessa eziologia di malattie già trattate con prodotti noti.
- Uso desumibile da effetti collaterali noti del prodotto.
- Uso derivato dal trattamento noto di sintomi associati alla malattia.

La nuova regolamentazione alza l'asticella sui requisiti di brevettabilità in Brasile. Per i richiedenti nel settore chimico, farmaceutico e agritech diventa fondamentale strutturare preventivamente la documentazione sperimentale prima del deposito della prima domanda di brevetto, evitando di fare affidamento su integrazioni di dati in corso d'esame.

GAZA - Ripresa delle attività

L'Ufficio marchi di Gaza (West Bank) ha ripreso ufficialmente tutte le sue funzioni amministrative e operative.

Nell'ambito della ripresa dei servizi, l'Ufficio ha iniziato a rilasciare anche i certificati di rinnovo dei marchi.

In particolare, i certificati di rinnovo confermano che non è stata applicata alcuna sanzione in caso di rinnovo tardivo, in riconoscimento del fatto che il ritardo è stato causato dalle circostanze eccezionali determinate dalla guerra.



Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838

email@interpatent.com - www.interpatent.com